



CONCILIA LEX[®]

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia



IL GIUDICE DI PACE
DI NOCERA INFERIORE

N.814/16 R.G.

Esaminati gli atti di causa;

CONSIDERATO

chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010).

che tuttavia, il procedimento di mediazione non è obbligatorio e, pertanto, non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, tra gli altri: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5, comma 4, D.Lgs. 28/2010).

che l'obbligatorietà della mediazione nei procedimenti di ingiunzione non è esclusa tout court ma rimane latente, nel senso che essa prenderà vigore nella fase eventuale dell'opposizione e, precisamente, dopo la prima udienza, deputata, tra l'altro, alla concessione dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. ovvero l'assegnazione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto o, se già concessa, la sua eventuale sospensione.

RILEVATO

che grava sulla parte opponente l'esperimento del procedimento di mediazione indicato da quest'ultima norma (cfr. Cass. civ 24629/15);

RITENUTO opportuno fissare il termine fino al quindicesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare presso un organismo di mediazione, a carico dell'opponente debitore la domanda di cui all'art.5 primo e secondo comma del d.lgs.n.28/2010; ed avvertire le parti che, in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, la domanda sarà dichiarata improcedibile;

P.Q.M.

Revoca il provvedimento del 19.05.16 ed

- INVITA la parte opponente alla media-conciliazione della controversia sulla domanda;
- INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art.4 3° co.decr.lgs.28/2010;
- INFORMA le parti che l'istante nella mediazione obbligatoria dovrà comparire davanti al mediatore anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e che, in ogni forma di mediazione, il Giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione al versamento all'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
- FISSA termine fino al quindicesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare presso un organismo di mediazione la domanda di cui all'art.5 del d.lgs.n.28/2010;
- RINVIA all'udienza del 22.12.16 ora di rito, per l'eventuale prosecuzione del giudizio e/o per i provvedimenti consequenziali.

Si comunichi.

IL GIUDICE DI PACE

GIUDICE DI PACE Dott.ssa Katalina Gamberini

Nocera Inferiore 12.09.2016

NOCCERA INFERIORE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

13 SET 2016